

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Domestico, dal Rio Romioglio in Comune di Occhieppo Inferiore, assentita al Sig. MOLINERIS Agostino con D.D. n° 872 del 09 giugno 2023. PRAT. 182AT

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 872 del 09 giugno 2023

Il Dirigente del Servizio

Rifiuti - V.I.A – Energia - Qualità dell'aria - Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

- 1.** di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii., al Sig. MOLINERIS Agostino - (Cod. fiscale: omissis) - residente in (omissis) – la licenza di attingimento d'acqua con mezzi mobili, dal Rio Romioglio, in Comune di Occhieppo Inferiore, per uso Domestico;
- 2.** di subordinare l'esercizio dell'attingimento, salvi i diritti di terzi, alle seguenti condizioni, il cui mancato rispetto, in tutto od in parte, potrà comportare la revoca della licenza:
 - a.** l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa elettrica, immersa nell'alveo del Rio Romioglio secondo necessità. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di colture orticole ad uso familiare;
 - b.** la portata istantanea del prelievo non dovrà superare il valore di litri/secondo massimi 0,77 e la portata media il valore di litri/secondo 0,0005 – corrispondenti a un volume massimo di prelievo di circa 18 metri cubi annui, con un periodo di utilizzo: dal 1° maggio al 31 agosto, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature;
 - c.** l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (irrigazione di colture orticole);
 - d.** ai sensi dell'art. 35 – comma 1 – lettere c) e d) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii nell'esecuzione dell'attingimento non si dovranno intaccare gli argini e le sponde né pregiudicare le difese del Rio Romioglio. Dovrà essere salvaguardato il regime idrologico del corpo idrico, a garanzia del quale dovrà essere sospeso l'attingimento ogni qualvolta ciò si renda necessario, in base alla diminuzione della normale portata del corso d'acqua o dietro semplice richiesta dell'Autorità competente (omissis);
 - e.** ai sensi dell'art. 35 – comma 2 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii la licenza di attingimento è accordata per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis);
 - f.** il titolare è tenuto a rendere sollevata e indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone e alle cose nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della licenza (omissis);
 - g.** qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità Competenti, la licenza potrà essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI